

Originale

Comune di Chialamberto

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.66

OGGETTO:

**ATTO DI INDIRIZZO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE E ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA**

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Castellini Gabriele - Sindaco	Sì
2. Aimo Boot Alessandra - Vice Sindaco	Sì
3. Chiariglione Liliana - Assessore	Sì
4.	
5.	
6.	
7.	
Totali Presenti:	3
Totali Assenti:	0

La presente seduta si tiene in videoconferenza, ai sensi del Regolamento comunale, approvato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 18.05.2022.

Assiste all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Signor dott.ssa Francesca Montanari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Castellini Gabriele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2023 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2024/2026. Approvazione";
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 19.04.2023, di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e in particolare l'art. 79;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

Premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Dato atto che:

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e agli artt. 40 "Contratti collettivi nazionali e integrativi" e 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm. e ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in

particolare l'art. 9

comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui si legge: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) ein particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Visto l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo;

Richiamato l'importo totale del fondo anno 2016 per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera

d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015), pari ad €. 4.709,05;

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Premesso che:

- il Comune di Chialamberto ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio;

- il numero di dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 2,00 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 3,00, pertanto in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali vengono già erogati, in corso d'anno, alcuni compensi gravanti sul fondo PEO e indennità di comparto, incrementi economici, ecc.);
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performances assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presenteatto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di PartePubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di:

- esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016. L'importo previsto è pari ad €. 596,81.

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo a deconomie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – dell'incremento di € 84,50 per dipendente in servizio al 31.12.2018, a valere dal 2021 e quale recupero una tantum anni 2021 e 2022. L'importo previsto è pari ad €. 0,00.
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato. L'importo previsto è pari ad €. 176,41.
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, quale recupero una tantum relativo all'annualità 2022 ai sensi dell'art. 79 c. 5 CCNL 2022. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato. L'importo previsto è pari ad €. 176,41.

- in merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:
 - definire un nuovo contratto decentrato normativo per il triennio 2025/202 per la ripartizione economica dell'anno e riconoscere le indennità previste, nel rispetto delle condizioni previste dai CCNL;
 - gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance 2024. Tali obiettivi dovranno

avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;
sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

Appurato che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l' "Equilibrio di Bilancio" dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di esprimere gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 e art. 79 del CCNL 16.11.2022 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2024 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;
2. di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009 nei termini riportati in premessa;
3. di inviare il presente provvedimento al Responsabile Servizio Amministrativo per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2024 verranno debitamente incrementati previa apposita variazione di bilancio.

Successivamente,

La Giunta Comunale

Stante l'urgenza di provvedere

Visto l'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. 267/2000; Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Castellini Gabriele

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Montanari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/12/2024 al 04/01/2025 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chialamberto, lì 20/12/2024

Il Messo Vigile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Alla Prefettura di _____ ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Chialamberto, lì _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Montanari